


1897

14/6

*de m*



## Statuto - Titolo I

X Articolo 1 - È istituita in Pinerolo per iniziativa e cura della Società Generale Opere Marchese di Pinerolo, una Società anonima cooperativa di spaccio generi oliveri e di vendite a norma del Codice di Commercio col nome di Spaccio e Banca popolare Cooperativa di Pinerolo e collo scopo di procurare ai soci in li oggetti per il vitto che il indito per mezzo della mutualità e del risparmio.

## Titolo II - Patrimonio

X Articolo 3 - Il capitale sociale è illimitato ed è costituito:

a. - Dalle quote sottoscritte dai soci  
il cui importo è di L. 10 caduna -

b. - Dalla riserva -

c. - Dei proventi eventuali

Articolo 4 - La società per l'incremento delle proprie operazioni, <sup>potrà</sup> assumere prestiti anche vincolando con speciali garanzie il patrimonio sociale -

X Articolo 2 - Essa avrà durata di anni 20 a decorrere dall'atto costitutivo, con diritto di proroga, ed ha la sua sede in Pinerolo.

## Titolo III

### Dei socii

x Articolo 5 - La persona o fitta che desidera far parte della Società deve farne domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione, dichiarando di sottoporsi alle norme del presente Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni sociali. La domanda deve essere contrasfirmata da Due socii, che attestano la consistenza del richiedente. Spetta al Consiglio di decidere sull'ammissione —

x Articolo 6 - Le società di mutuo soccorso, e cooperative di utopie morali possono far parte della Società - In tal caso debbono designare un rappresentante, che per sé non sarà eleggibile alle cariche sociali —

x Articolo 7 - Il socio ammesso deve uniformarsi al disposto degli articoli 169, 226 del Codice di Commercio, ed inoltre sarà tenuto

a - a versare all'atto della sottoscrizione

lire una a titolo di tassa d'immessione -  
me per ogni azione sottoscritta -

b - a sottoscrivere almeno un'azione -

c - a pagare l'importo di ciascuna di  
non inferiori a lire due per azione sotto-  
scritta -

d - a rispondere fino a concorrenza  
del capitale sottoscritto per tutti gli  
obbligati assunti dalla Società -

X articolo 8 - Sarà in facoltà del  
Consiglio di Direzione di limitare ed  
veramente del capitale sottoscritto  
alla metà -

X articolo 9 - Al socio ha diritto

a - ad servirsi dello spazio di giu-  
gonese che si somerà per uso di sé e della  
sua famiglia e ad ottenere il ven-  
dito nei limiti e modi determinati

dello Statuto - †

<sup>Al socio ha per diritto</sup>  
b - a votare nell'assemblea per-  
ché abbia pagato la tassa di am-  
missione, e versata almeno la metà  
dell'importo di una azione -

Però i soci entrati nella società dopo  
il mese d'aprile 1898, per poter esercitare

il diritto di voto dovranno essere iscritti  
almeno da tre mesi -

}- di partecipare al patrimonio  
ed agli utili utili in proporzione  
delle proprie azioni e secondo le  
norme del presente Statuto -

X articolo 10 - Il Consiglio può esclu-  
dere dalla Società il socio:

a) che senza sufficiente motivo ~~non~~ mo-  
ra al pagamento di tre rate dell'a-  
zione da lui sottoscritta

b) - che abbia costretto la Società ad atti  
giudiziali per ottenere il suo risfatti-  
mento delle obbligazioni da lui contratte  
colle medesima.

c) - che sia stato condannato a pene crimi-  
nali dipendenti da qualsiasi reato  
e pene correzionali per reato di corru-  
zione, di falso, di furto o di truffa -

d) - che abbia commesso azioni vio-  
lamente disonorevoli dal Consiglio -

Il socio potrà appellarsi da tale  
de liberazione al Comitato di probiviri ~~A~~ ~~A~~

X articolo 11 - In caso di morte del so-  
cio, la Società potrà obbligare l'erede a

venire, nei modi prescritti. Dell'articolo 18, le azioni pervenute agli, a meno che l'erede stesso non sia già socio, avendo fatto <sup>richiesta</sup> di essere iscritto come socio, venga accolta a termini dell'articolo 5.

X articolo 13 = Se un'azione passa per eredità a più persone, la società non è tenuta ad inscuere e riconoscere il trasferimento, finché non sia da esse designato un unico titolare e questo venga ammesso.

X articolo 14 = Le azioni sono nominative e personali; non possono essere cedute né sottoposte a pegno o vincolo se non col consenso del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio può autorizzare prestite sulle azioni, le quali si intendono, fino della loro origine e per tutto operabile, emesse a favore della Società per tutti gli obblighi, di qualsiasi natura, del socio verso la medesima.

Ma se il valore delle azioni possedute dal socio supera l'ammontare delle ragioni attive della Società verso di lui, egli

potrà disporre dell'eccedente —  
x articolo 14 — Per il solo caso suddetto,  
affaria ai propri obblighi verso la So-  
cietà, potrà questo far vendere le ac-  
zioni nei modi stabiliti. Dallo  
articolo 33 anche risultando un de-  
bitato tutte le volte che non sia  
stato pieno di lei depositato il relativo  
certificato —

x articolo 15 — Il socio partecipante  
di dividendi comincia dal trimestre  
compiuto secondo l'anno solare) successi-  
vamente a quello incaricato di versare il  
versamento della sua azione, salvo  
il disposto dell'articolo 8 —

Ma i pagamenti relativi a norma  
dell'articolo 7, si obblighano a pagare  
il quarto del valore dell'azione, go-  
vernando l'interesse massimo così  
risposto della Banca sui depositi  
passivi, non ostante per altro alcun  
frutto nel caso che non venga esse-  
gnata con dividendo alle azioni —

Tutte interese sono addebitate in con-  
temporanea del debito del presidente pro-  
prio



- Della sua azione —  
articolo 16 - Versata la propria azione  
e soddisfatta la tassa d'ammmissione  
Ed ogni altra spesa relativa, il socio ri-  
ceverà un certificato o titolo di azione —  
x articolo 17 - All'inizio d'ogni anno il  
Consiglio Determinerà il valore delle  
nuove azioni sulla base del capitale  
sottoriscritto e del fondo di riserva —  
x articolo 18 - A nessun socio il nomi-  
glio può concedere più di 250 azioni —

Per quello che oltre a questo nu-  
mero fossero provenienti al socio per suc-  
cessione o per aggiudicazione volontaria  
dovrà quegli procedere alla ven-  
dita nel termine di due anni. Tra-  
scorso questo il Consiglio potrà so-  
spendere il pagamento dei Dividendi delle  
azioni cedenti, o farle vendere ritenendone  
il ricavato senza interessi a conto del socio —

#### Titolo 14

#### Operazioni della Società

- x articolo 19 - La Società  
a - Fa prestiti e sconti cambiali,  
warrants, note di lavoro, fatture,

mandati di pubbliche amministrazioni  
e buroci del Tesoro, delle Pro-  
vincie e dei Comuni -

b - Fa parte <sup>del</sup> sull'onore -

c - Fa operazioni di credito aguto,  
valendosi, <sup>ove occorre</sup>, del Disposto della  
Legge 23 gennaio 1887 -

d. <sup>fa</sup> ~~Assade~~ sovvenzioni contro pegni  
di effetti pubblici -

e - <sup>fa</sup> ~~apre~~ il servizio di <sup>amministratore</sup> ~~amministratore~~ per  
conto di terzi -

f. Riceve depositi di numerario -

g. Apre conti correnti verso banche  
veri di due o più persone benemerite -

h. Amministra senza lucro il patrimonio  
reale delle altre società cooperative  
e di mutuo soccorso

// i. Amministra ai soci tutti ed a-  
zionisti li effetti tenuti dallo spa-  
rio socio per il socio ed azionista ed alla  
famiglia di essi a preferenza del fratello  
o di una delle azioni sottoscritte

Le operazioni di cui alla lettera <sup>o</sup> b-  
c non potranno compiersi se non coi soci

X articolo 20 - <sup>Aperti</sup> gli statuti, le operazioni

Di credito agrario e le convenzioni più  
piccole avranno la preferenza e, se la  
Società non può soddisfarle a tutte le  
domande, saranno preferiti i soci più  
anziani delle Camere e coloro che fanno  
parte di una di altre Società legem-  
sive o di Società di mutuo soccorso e  
sotto le regole coi pagamenti —

X Articolo 21. — La Società interviene alle ope-  
razioni elettorali e non impiega le som-  
me ricevute in deposito in operazioni  
a lunga scadenza, né in acquisto di  
stabili; eccetto che per far valere un proprio  
credito o per collocare i suoi affari —

Il Consiglio d'Amministrazione, secondo  
sottobordino i capitali, avrà facoltà  
gentili; Sindaci, di impiegare in ac-  
quisto di valori pubblici emessi o ga-  
rantiti dallo Stato o di cartelle di  
credito fondiario, non saranno che in  
nessun caso poter eccedere la metà dell  
capitale e della riserva —

Il Consiglio d'Amministrazione può e secondo  
di bisogni sociali, vendere o rinverire il por-  
t. 1.º, acquistare terreni bassi del Tesoro e

Alcune somme disponibili presso l'As-  
soluti di credito e casse di risparmio  
di notoria solidità. —

a. Prestiti e sconti. —

X articolo 22 — Il socio che domanda un  
prestito o uno sconto deve:

a. Aver versato almeno la metà dell'im-  
portazione di una azione. —

b. Non aver debiti scaduti né verso la so-  
cietà, né verso i proprii mallentori per  
altri prestiti o sconti ottenuti dalla società;

c. Offrire, secondo i casi, mallentori man-  
chi o materiali dell'entità corrispondente  
degli obblighi che assume. —

X articolo 23 — Si possono concedere ai soci pre-  
stiti fino al doppio della somma versata  
sulle azioni. —

Ma queste operazioni non possono ce-  
ndere per ciascun socio la somma di lire  
due per ogni cento lire di capitale ver-  
sato della Banca. Spetta all'Assemblea  
il determinare ogni anno quale quota del  
capitale sociale può essere impiegata nei  
prestiti suddetti. —

X articolo 24 — I prestiti di cui tutto l'int. prec.

dentro, devono farsi in forma cambiarie e  
arruolare durata non maggiore di sei  
mesi; potri per altro essere concesso  
una proroga di altri tre mesi qualora  
alle scadenze venga rimandato almeno  
un quarto della somma sovvenuta -

- X articolo 25 - Le cambie di cui si domanda  
di lo sconto dovranno portare almeno  
due firme note e ben note, e avere una  
scadenza di non oltre sei mesi dalla data  
della loro presentazione -

Nel computo delle firme sarà com-  
puta anche quella del socio presentatore.  
Trattandosi di warrants, la meno  
dipositata potrà tener luogo di secondo  
firma -

- X articolo 26 - Le note di lavoro e le  
fatture da scontarsi dovranno portare  
la liquidazione del committente e la  
sua dichiarazione che non pagherà  
se non alla Banca -

- X articolo 27 - A nessun socio si attenderà  
contemporaneamente ridite sotto forma  
di prestito o di sconto o di conto corrente  
per una somma maggiore di quella che,

si propone il Consiglio d'Amministrazione  
-ne, l'Assemblea generale determinerà di  
vermo in anno.

Il Consiglio d'Amministrazione, riunito in  
Sindaci ed al Contabile di conto, potrà dete-  
-minare, entro il limite sopra indicato,  
il massimo dei fidejussioni cui ogni  
socio col sistema del Castellotto, che  
dovrà essere tenuta al corrente colla  
massima esattezza ed essere rinviata  
almeno ogni sei mesi. La commis-  
sione del Castellotto delibera validamente  
quando siano presenti almeno un Sindaco  
e la metà dei consiglieri d'Amministrazione  
e dei consiglieri di conto. È presieduta  
dal Presidente della Camera. Da  
chi si fa le voci. Per caso di parità di  
voti prevale il partito del quale aderisce  
il Presidente.

b. - Prestiti sull'onore -

x articolo 28 - L'Assemblea determinerà  
ogni anno la somma da impiegare in  
prestiti sull'onore giusta le dispo-  
sizioni di speciale regolamento.

c. - Operazioni di credito agrario -

X articolo 29 - La Società potrà:

a - Fare anticipazioni con pegno di prodotti agrari;

b - Fornire ai proprietari i canoni d'affitto, sottraendo nei limiti spettanti ai medesimi sono i contuttori; - ed in genere valersi delle facoltà concesse dalla legge speciale peritale.

X articolo 30 - Queste operazioni ed i prestiti e fi' purto fatti agli agricoltori colle norme ordinarie, potranno avere una scadenza più' lunga di quella stabilita per le altre operazioni.

Quanto all'importo d'ammortamento, l'Assemblea coi Sindaci, determinerà la scadenza massima delle operazioni di credito agrario e la somma massima che potrà essere complessivamente impegnata in esse. Per ogni caso per altro la scadenza massima potrà essere superiore ad un anno, né la somma massima potrà superare l'importo complessivo di metà del capitale e della riserva e di un terzo dei depositi a scadenza fissa.

D. Anticipazioni contro pegno

*Sovvenzioni contro pegno.*

X Art. 31 — La società potrà fare sovvenzioni sovra pegno di valori pubblici emessi e garantiti dallo Stato, e di castelle del gredite fondiari, non oltre i quattro quinti del loro valore reale.

X Art. 32 — Le sovvenzioni non potranno essere durate di oltre 6 mesi; ma potranno essere rinnovate.

X Art. 33 — Se i titoli dati in pegno offissero una diminuzione di valore superiore al 10 per 100 chi ha ricevuto la sovvenzione dovrà rimborsarne una parte o fornire un supplemento di cauzione. Se alla scadenza la somma sovvenuta non sia restituita e se, in caso di diminuzione di valore, il debitore non si presti al rimborso parziale o al supplemento di cauzione, la società potrà, senza uopo di costituzione in mora e senza formalità giudiziali, far vendere a mezzo il pubblico mediatore o il notaio i valori ricevuti in pegno fino alla somma del suo credito per capitale, interesse e spese. Tali condizioni dovranno essere anticipatamente consentite dal debitore pignoratizio nella dichiarazione di debite o anche in atto separato. Ma la dichiarazione non è necessaria per le obbligazioni garantite unicamente dalle azioni del socio.



(e) Conti correnti verso snallevoria

X Art. 34 - Spetta all'assemblea di determinare ogni anno la quota complessiva dei crediti in conto corrente, in rapporto al capitale sociale, come pure la cifra massima del credito in conto corrente, che può essere concesso a ciascun socio.

(f) Depositi di numerario

X Art. 35 - I depositi di numerario potranno essere resi disponibili mediante assegni (checks) e rappresentati da libretti di risparmio nominativi al portatore, da buoni fruttiferi. Gli interessi sui depositi in conto di risparmio alla fine di dicembre di ogni anno saranno in aumento del capitale.

X (g) Servizi di cassa - Art. 36 - La società potrà per conto dei soci fare gratuitamente pagamenti ed azioni, e per conto di soci e di terzi, verso il rimborso delle spese e della provvigione mercantile d'uso emettere assegni sulle diverse piazze del regno e ricevere cambiali per l'incasso.

Capitolo V

Bilancio, utili e loro riparto, e riserva.

X Art. 37 - Il bilancio indicherà il capitale sociale realmente esistente, le somme dei versamenti effettuati in conto delle azioni e di quelli in ritardo, e dimostrerà con esattezza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte.

X Art. 38 - Gli utili saranno ripartiti come segue:

non più del 10% ai soci in proporzione  
delle azioni da essi possedute;  
il rimanente alla riserva, salvo il 10% a dispo-  
sizione del consiglio d'amministrazione, per  
assegnarlo agli impiegati e organo a scopo di  
istruzione e beneficenza.

X Art. 39 Della quota d'utili assegnata agli impiegati, una par-  
te potrà essere trattata per costituire un fondo di proli-  
feranza ed una cassa di pensioni con norme da approvarsi  
dal consiglio.

X Art. 40 La riserva è costituita:

(a) ed preliminarmente annuo sugli utili dell'esercizio  
come dall'articolo 38;

(b) colle tasse d'ammissione.

(c) colle somme versate dai sottoscrittori di nuove az-  
zioni per la compartecipazione di queste al fondo di riserva.

(d) coi lucri eventuali.

X Art. 41 - Allorchè la riserva avrà raggiunto  
la metà del capitale sociale, la quota di utili ad essa  
spettante verrà ripartita fra i soci insieme al pro-  
fitti dell'esercizio. In caso che la riserva venisse a  
diminuire, le sarà dovuta nuovamente la quota  
degli utili di cui tratta l'articolo precedente e ciò  
fino a che abbia nuovamente raggiunto la metà  
del capitale sociale.

## Titolo VI

### Organi della società

X Art. 42 - Sono organi della società:

- (a) le assemblee dei soci;
  - (b) il consiglio d'amministrazione
  - (c) il direttore ed occorrente numero di lui impiegati
  - (d) il comitato dei sindaci
  - (e) il comitato di sconto
  - (f) il comitato dei pratici,
- (a) Assemblee

X Art. 43 - Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. Quando siano legalmente costituite, esse rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutti gli affari loro attribuiti dal presente statuto.

X Art. 44 - L'assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno, non oltre la prima metà di marzo, e in essa:

- (a) sarà presentato per l'approvazione il resoconto ed il bilancio dell'anno precedente;
- (b) si procederà a nominare coloro che debbono rivestire gli uffici sociali per l'anno in corso;
- (c) si tratteranno tutti gli altri oggetti attribuiti all'assemblea che per deliberazione del consiglio, dietro domanda del comitato dei sindaci o di almeno 20 soci, fossero posti all'ordine del giorno. La domanda dei soci

dava essere fatta per iscritto al consiglio, non  
più tardi della prima metà di gennaio.

X Art. 45. Il consiglio co Potranno imbarcarsi suoni  
alla straordinaria quando il consiglio lo veda necessario  
e ne sia fatta richiesta dal comitato dei soci o  
da 40 soci, oppure dal Decano dei soci e quest' somma  
non di 400.

X Art. 45. Il consiglio convocherà le assemblee con  
avviso da pubblicarsi nel foglio degli annunci giu-  
diziari della provincia e per affissi almeno quin-  
di giorni prima, e in quegli altri modi che verranno  
determinati dal consiglio. Nelle stesse foglie si  
publicheranno anche gli altri atti sociali.  
Nell' avviso s'indicheranno gli oggetti posti  
all'ordine del giorno e la data dell'eventuale  
nuova convocazione.

X Art. 47. L'assemblea è validamente costituita quando interloquano  
almeno  $\frac{2}{3}$  dei soci. Se non si raggiunga questo numero, l'assemblea  
sarà convocata nel settimo giorno successivo, e allora si riterà  
validamente costituita qualunque sia il numero di presenti e potrà  
deliberare legalmente su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno  
della prima convocazione.

X Art. 48. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; nel caso di  
parità di voti la proposta s'intende respinta. Trattandosi di persone  
quando 20 soci almeno lo richiedano, si può votare a scrutinio segreto;

in tutte le nomine a cariche sociali si potrà rendere due volte il nome di uno stesso candidato cui si attribuiranno in tal caso i voti. Gli amministratori non possono dar voto nell'approvazione dei bilanci e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

X Art. 49. La presidenza delle assemblee è affidata al presidente del consiglio, salvo che l'assemblea con apposita deliberazione, possa farsi prendere anche a voto palese. Deleghi tale ufficio ad altro socio. Trattandosi dell'approvazione dei bilanci e di deliberazioni relative alla responsabilità degli amministratori l'assemblea potrà delegare l'ufficio di presidente ad altro socio. In assenza del presidente ne fa le veci il vicepresidente e in mancanza di questo, un consigliere delegato dal consiglio. Il presidente sceglie fra i soci il segretario e gli scrutatori dell'assemblea.

X Art. 50. Se in una tornata non sia stata esaurita l'ordine del giorno, l'assemblea si proroga non oltre il 10° giorno successivo, mediante deliberazione fatta dal presidente all'adunanza futura sopra o altra pubblicazione. Nelle adunanze di continuazione si potrà deliberare qualunque socio il numero degli intervenuti, semprechè si tratti di oggetti indicati nell'ordine del giorno già pubblicato.

### B) Consigli d'amministrazione

X Art. 51. Il consiglio è composto da un presidente da un vice presidente e da consiglieri, i quali durano nell'ufficio per un triennio e sono rieleggibili. I consiglieri si rinnovano ogni anno per un terzo. Nel 1° e nel 2° anno la scadenza è determinata

- dalla sorte, in seguito, dall'anzianità di nomina. In caso di vacanza di un posto d'amministratore, gli altri amministratori usiti ai suoi duci procedono a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea generale, deliberando colla presenza dei  $\frac{2}{3}$  ed a maggioranza assoluta dei voti. Tra da segretario uno o più consiglieri, quando il segretario non si sceglie fuori del consiglio.
- X Art. 53. Le funzioni dei membri del consiglio sono gratuite, essi sono convocati dall'oggetto di prestare assistenza, e non contraggono per effetti della gestione, altra responsabilità, che quella determinata dal codice di commercio.
- X Art. 54. Il presidente ed il vicepresidente quando sia da presidente non possono intrarre obbligazioni personali di debite verso la società.
- X Art. 54. Il consiglio d'amministrazione si raduna ordinariamente e straordinariamente, e le sue adunanze si ritengono legali quando intervienga la metà dei membri che lo compongono.
- X Art. 55. Le deliberazioni sono palesi o segrete. Quest'ultimo modo <sup>sempre</sup> si adopera ad atti quando sieno demandati anche in nome solo fra i consiglieri o sindaci, oppure si tratti di persone o d'affari in cui soltanto dei componenti il consiglio abbia un interesse diretto e indiretto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti nelle deliberazioni palesi, prevale il voto del presidente, nelle segrete la parità vale la perdita del partito.
- X Art. 56. Le adunanze del consiglio sono presiedute dal presidente ed in sua assenza o impedimento dal vice presidente. Non avendo anche quest'ultimo il presidente può delegare a rappresentarlo uno fra

i consiglieri.

X Art. 57. Il consiglio d'amministrazione;

(a) stanziava le spese d'amministrazione;

(b) formula i bilanci proponendo il relativo riparto degli utili; (c) forma e modifica la massa degli interessi attivi e passivi e delle provvigioni;

(d) formula i regolamenti;

(e) esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che per il presente statuto non siano tassativamente riservati all'assemblea o ad altro organo amministrativo. Il consiglio potrà per la trattativa e definizione di speciali affari e per l'esercizio di determinate incombenze delegare i suoi poteri ad uno o più de' suoi membri e degli impiegati della società.

X Art. 58. Gli atti del consiglio sono firmati dal presidente o da chi lo rappresenta, o dal segretario.

X Art. 59. L'esecuzione delle deliberazioni del consiglio, in quanto non venga delegata ad uno od a parecchi de' suoi membri, resta affidata al direttore e al segretario. Secondo le norme del regolamento, l'opera del direttore o del segretario sarà sostituita da un consigliere delegato, per farne ad assistere nelle diverse mansioni a lui affidate.

### C) Direttori ed impiegati

X Art. 60. Per la nomina e per la revoca del direttore occorre che siano presenti alla seduta almeno  $\frac{2}{3}$  dei consiglieri, e che

la deliberazione sia presa alla maggioranza di  $\frac{3}{4}$  dei presenti.  
Sarà in facoltà del consiglio di sospendere fino a che lo ravvisi opportuna  
la nomina di un Direttore affidando le funzioni al Segretario Cassiere.

X Art. 61. Il Direttore sotto immediata sorveglianza e responsabilità del  
consiglio, ed a norma di speciale regolamento rappresenta la società in  
comparso dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale collettivamente  
con un membro del consiglio di direzione, dei soci casentinesi e degli altri  
documenti sociali, sceglie gli impiegati e la contabilità, provvede alla  
pubblicazione delle situazioni mensili, interviene nei stati consulti,  
e alle adunanze del consiglio e delle commissioni di soci ed installati, e  
compie tutti gli atti principali che sia stata la facoltà in deliberazione del Consiglio.

X Art. 62. Il Cassiere deve tenere in giornata ed in piena evidenza i  
libri dell'entrata ed uscita presentandosi alle verifiche e fornendo gli  
schiarimenti richiesti dal consiglio di amministrazione e Direttore.

X Art. 63. Il Direttore ed il Cassiere devono prestare cauzione sulla misura  
determinata dal consiglio d'amministrazione.

X Art. 64. In caso d'impedimento, d'assenza, o di rimozione del Direttore  
del Cassiere ne fa le veci un membro del consiglio, o meno se il  
consiglio stesso non stabilisca di affidare le mansioni di Direttore  
o di Cassiere ad altra persona, determinandone i poteri e la respon-  
sabilità a norma delle circostanze.

X Art. 65. Gli impiegati dipendenti dal consiglio d'amministra-  
zione, si prendono la nomina secondo e conforma alle norme e nei casi stabiliti dal  
regolamento.

X Art. 66. Gli impiegati debbono all'atto della loro nomina inscrivere come



sia della banca e versare l'intera somma delle somme da essi  
sottratti. Gli impiegati non possono contrarre obbligazioni pu-  
bliche di debito verso la società.

### (d) Comitato dei Sindaci

X Art. 67. I sindaci sono cinque, tre affermativi e due supplenti  
sull'intero. Le loro funzioni sono gratuite.

X Art. 68. I sindaci vegliano alla stretta osservanza dello  
Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, ed  
adempiono a tutte gli uffici loro affidati dall'art. 184 del  
codice di commercio. Essi possono assistersi per tutto  
settimanale alle riunioni stabilite dal regolamento. Non  
sono eleggibili e decadono dall'ufficio di sindaco i parenti e gli affi-  
ni degli amministratori fino al quarto grado di consanguinità e  
affinità.

### (e) Comitato di Scrutinio

X Art. 69. Il comitato di scrutinio si compone del consiglio d'amministrazione  
e di 5 soci nominati a sorte su proposta dell'assemblea, i quali  
durano due anni in carica, sono rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione.

X Art. 70. I membri del comitato di scrutinio esercitano, secondo l'elenco formato  
dal presidente, a turno per settimana insieme a due consiglieri d'am-  
ministrazione le funzioni di amministratori di scrutinio. La commissione è  
presieduta da uno dei 2 consiglieri d'amministrazione.

### (f) Comitato dei Proibitori

X Art. 71. Il comitato dei proibitori è costituito da tre  
soci eletti dall'assemblea e quali durano in ufficio

tre anni sono rivedibili e non hanno diritto a restituzi-  
one. I tribunali decidono irraggiungibilmente  
di tutte le controversie, di cui al articolo 70 del  
presente Statuto e di quelle del giudizio nelle  
quali fosse loro attribuito da speciali regola-  
menti o da deliberazioni sociali. Dovranno inoltre  
risolvere le questioni fra i soci e l'amministra-  
zione per affari conclusi colla banca quando  
ad ambe le parti ne facciano richiesta in  
formale compromesso.

X Art. 72. I tribunali giudicano anche come  
amichevoli compositori.

## Titolo VII

X articolo 73 La Società potrà sciogliersi an-  
che prima del termine prefisso quan-  
do si verificasse la perdita di almeno la  
metà del capitale versato al tempo dell'ulti-  
mo bilancio, oppure quando lo  
scioglimento sia votato alla maggioranza  
di almeno di tre quarti dei presenti in  
una Assemblea convocata espres-  
samente a tal fine, e nella quale sia  
intervenuta almeno una terza dei soci.  
In caso di scioglimento, l'Assemblea  
determinerà le norme della liquidazione.

... e nominare i liquidatori

Il riparto della somma ricavata dalla liquidazione avrà luogo fra i soci in ragione della loro partecipazione nel patrimonio sociale

## Titolo VIII

### Disposizioni diverse

X art. 74 L'assemblea potrà fare modificazioni ed aggiunte al presente Statuto ove queste vengano approvate dal numero di soci e colla maggioranza stabilita nei casi di scioglimento della Società

Se a questa l'Assemblea non intervenisse il terzo dei soci, su avviso luogo, quindi in giorni dopo una settimana, che delibererà validamente per qualunque sia il numero degli intervenuti, colla maggioranza di tre quarti di presenti.

art. 75 La società s'intenderà costituita quando siano sottoscritti almeno 20 azioni e versate lire 100000.

art. 76 Un regolamento generale approvato dal Consiglio d'amministrazione dovrà sempre essere tenuto a disposizione dei

*Altri due*

per la loro consegna

~~Art. 65~~ <sup>Art. 65</sup> Il socio <sup>avuto</sup> ha diritto di prendere  
dallo spazio sociale il pane e qualunque  
<sup>che oggetto</sup> che si vende nello spazio stesso  
ad un prezzo e dell' sua famiglia esclusiva  
vivente.

~~Art. 66~~ <sup>Art. 66</sup> La società ha per scopo di  
produrre un pane costantemente  
sano e superiore e di realizzare tutto  
la possibile economia, tanto  
nell'acquisto del frumento o della  
farina, come nell'industria della  
panificazione, a beneficio esclusivo  
dei consumatori. Si appropria  
delle profitti.

Pisano 24 aprile 1897

F. H. Vetter  
avv. <sup>o</sup> G. M. T. Vetter  
proprietario

### Titolo IX

- 11 Art. 75 Lo spazio sarà aperto ai soci e le merci di cui in  
esso distribuite ai soci tutti a prezzi <sup>a</sup> fissarsi da appo-  
rita commissione, e contro pagamento a pronti contanti.
- Art. 76 Il consiglio d'amministrazione può, in sua occasione,

concedere credito, se non fino a concorrenza del valore reale delle azioni da essi possedute, una <sup>de</sup>debitata. Le azioni così simulate non potranno però essere rilasciate in pagamento del debito, salvo la comodità in possibilità di soddisfarli altrimenti.

Art. 77 Degli eventuali avanzi attivi risultanti alla chiusura del bilancio annuale si provvederà, prima di tutto la somma occorrente per pagare alle azioni interamente servate l'interesse del 5% annuo, computato soltanto sui mesi interi, indi si dedurrà la quota d'intercessione che il consiglio d'amministrazione aveva stabilito per affetto dei suoi locali, a favore degli impiegati ed agenti della società. — Della somma che rimarrà dopo fatte le precedenti deduzioni, il 10% sarà assegnato al fondo di riserva ed il 90% distribuito fra i consumatori, in ragione degli acquisti essi relativi a loro credito.

Art. 78 Non avranno diritto ad alcuna ripartizione di avanzi i soci che, nel corso dell'anno non avranno consumato per almeno 25 lire di generi prodotti dalle aziende cooperative.

AVV. P. G. Mistracchio

L'on.<sup>o</sup> Aristide Domenico socio  
della Società Operaia e direttore di essa  
propone alla Società stessa il presente  
Statuto per la fondazione di una  
Banca Sociale e gratuita cooperativa  
stivi ripresentandosi che in essi  
la Società stessa avrà il suo  
sempre maggior incremento, e  
spera pure che il medesimo bene  
studiato e ben consultato sarà  
provveduto e volente mediante  
qualche modo che il proponente  
ora sarà opportuno, non inten-  
dendosi che l'obbigo presente sia  
perpetuo — Pinerolo 16/1897  
av. to Aristide  
socio della Società e direttore

